

## IL RIORDINO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE NON TOCCA IL REGIME FORFETTARIO

Il riordino delle imposte sostitutive previsto nella delega fiscale non tocca il regime forfettario. Mentre la prevista aliquota uniformata per le imposte sostitutive al 23% lascia vincitori e vinti. Emerge dalla lettura della legge delega fiscale approvata dal consiglio dei ministri il 5 ottobre 2021 (si veda *ItaliaOggi* di ieri). Per quanto riguarda il regime dei forfettari, la legge delega non recepisce le indicazioni fornite dall'indagine conoscitiva redatta dalla commissione finanze di camera e senato; dunque il forfait non dovrebbe subire cambiamenti rispetto alla versione attuale (si veda *ItaliaOggi* di ieri). Nell'indagine conoscitiva citata si suggeriva unicamente la revisione della fase di uscita dal forfettario in seguito al superamento dei 65 mila euro (il limite massimo di ricavi/fatturato per la permanenza nel regime), ritenuta ostativa poi indurrebbe gli utilizzatori a non produrre reddito oltre tale soglia per evitare il ritorno alla più onerosa Irpef al posto della tassa flat. Per superare questo scoglio era consigliato un regime parallelo opzionale per i due anni d'imposta successivi allo splafonamento con aliquote al 20% ed al 10% al posto delle attuali 15% e 5% per le nuove attività. Tornando alle imposte sostitutive, la prevista aliquota uniformata al 23% lascia vincitori e vinti. Dovrebbe aumentare infatti l'aliquota della cedolare secca sulle locazioni, sia

la versione base del 21% sia (ma ancora non è certo) quella ridotta del 10% in caso di contratti a canone concordato. Si abbassa invece l'imposizione sui redditi da capitale, capital gain (compresi quelli relativi agli immobili) e su interessi e cedole, attualmente tassati



con aliquota del 26%. Ancora non è chiaro se invece resterà invariata l'aliquota del 12,5% concessa per i rendimenti dei titoli di Stato. Relativamente al sistema di imposizione personale sui redditi la delega attribuita al governo è quella di intervenire affinché il modello italiano diventi compiutamente duale. Per fare questo si punta ad applicare la medesima aliquota propor-

zionale di tassazione ai redditi derivanti dall'impiego del capitale, anche nel mercato immobiliare, nonché ai redditi direttamente derivanti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da quelli a cui si ap-

tutte le sostitutive al 23%.

**Salvo il forfettario.** Nell'indagine della commissione finanze si dice che il regime in commento finisce con l'inibire la crescita dimensionale delle piccole imprese, il che contrasta con l'obiettivo fondamentale della riforma, vale a dire la promozione della crescita economica. Il problema come anticipato è la fase di uscita dal regime in seguito al superamento dei 65 mila euro e le conseguenze connesse ovvero il ritorno alla tassazione progressiva Irpef. La soluzione prospettata è quella di un regime transitorio opzionale, su scelta irrevocabile da parte del soggetto passivo di imposta, per la continuazione del regime forfettario nei due periodi di imposta successivi. Unico patto dovrebbe essere il volume d'affari che dovrà essere incrementato di almeno il 10% rispetto a quello di ciascun anno precedente. Per questo nuovo sistema la commissione finanze immagina due nuove aliquote: il 20% «a regime» e il 10% in caso di nuove attività. Insieme alle indicate previsioni la riforma del forfettario in fase di splafonamento avrebbe dovuto portare anche alla limitazione dei poteri di accertamento dell'agenzia delle entrate nel biennio e la definitiva perdita dei benefici passati i due anni dal superamento dei 65 mila euro.

**Giuliano Mandolesi**

— Riproduzione riservata —

